

## ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2007, il giorno 13 del mese di Febbraio si conviene e stipula quanto segue, tra i signori

Balestri Valentina

Bugnoli Leonardo

Ciacchini Jimmy

Lucchesi Andrea

Mannaioni Debora

Manuelli Giulio

Menicucci Alessio

Polini Hilenia

Romboli Stefania

Salvadori Chiara

Tognotti Valeria

Vitolo Alice

è costituita l'Associazione Culturale "ARTEMIDE" con sede in Crespina (PI), Piazza Don Minzoni, 10 – località Cenaia. L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività è il volontariato di ispirazione cristiana. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonchè fondi o riserve di capitale. L'Associazione ha per finalità pratica, la crescita spirituale, culturale ed artistica dell'individuo con particolare attenzione all'età giovanile. L'Associazione si avvale degli strumenti elencati al punto tre dello Statuto e di ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali. Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione, nei locali sociali

potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'Associazione è retta dallo Statuto composto di n. 19 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

In particolare detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci e che le cariche sociali sono elettive.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi 12 mesi e nelle persone dei signori: Polini Hilenia, Mannaioni Debora, Ciacchini Jimmy, Balestri Valentina, Salvadori Chiara, Vitolo Alice, Menicucci Alessio, Lucchesi Andrea, Tognotti Valeria e Romboli Stefania.

I consiglieri nominati eleggono:

Stefania Romboli alla carica di Presidente;

Jimmy Ciacchini alla carica di Vicepresidente;

Hilena Polini alla carica di Segretario;

Salvadori Chiara alla carica di Tesoriere.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firmato

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARTEMIDE**

### **TITOLO I “Disposizioni generali”**

#### **ARTICOLO 1 – Denominazione e sede**

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "**ARTEMIDE**", il cui logo è allegato al presente documento, con sede legale in Crespina (PI), Piazza Don Minzoni, 10 - Cenaia.

#### **ARTICOLO 2 – Natura**

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato di ispirazione cristiana.

#### **ARTICOLO 3 – Scopo**

Essa ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita spirituale, culturale e artistica dell'individuo con particolare attenzione all'età giovanile.

Per tale scopo l'Associazione si propone :

- a) l'allestimento di spettacoli musicali e teatrali; riguardo l'attività teatrale e di spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;
- b) la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc.) rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

c) la promozione della cultura e della pratica musicale, della danza e della motricità, anche attraverso corsi, stages, concerti ecc.

d) la promozione di iniziative di culturali, artistiche, turistiche o sportive;

e) la cooperazione a progetti di solidarietà in modo autonomo o collaborando con altre associazioni;

f) l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico, sportivo e turistico;

g) l'integrazione con le attività di pastorale giovanile promosse dalla Chiesa Cattolica attraverso Parrocchie, Diocesi e associazioni.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'Associazione raccoglie al suo interno la Compagnia Teatrale Pezzipazzi e altri gruppi teatrali o musicali che potranno generarsi al suo interno in armonia con gli scopi dell'Associazione stessa e che potranno essere coordinati da appositi regolamenti.

L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura della musica, del teatro e dei valori cristiani.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare esperti estranei all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi

sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

#### **ARTICOLO 4 – Durata**

L'Associazione ha durata indeterminata.

#### **ARTICOLO 5 – Entrate dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito.

#### **ARTICOLO 6 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

### **TITOLO II “I soci”**

#### **ARTICOLO 7 – Soci ordinari e soci frequentatori**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

I soci si dividono in soci sostenitori, soci ordinari e soci frequentatori. I soci sostenitori o ordinari possono sia partecipare attivamente alle iniziative

dell'Associazione sia assistere come spettatori mentre i soci frequentatori

potranno soltanto assistere come spettatori agli spettacoli organizzati

dall'Associazione.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli

interessati. L'ammissione dei soci minorenni è subordinata alla domanda di

un esercente potestà parentale che rappresenterà il minore a tutti gli effetti

nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le

obbligazioni dell'associato minorenne. Il socio minorenne partecipa alle

assemblee ma acquisisce il diritto di voto attivo e passivo alla prima

assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci

hanno diritto, dall'atto dell'ammissione, di usufruire delle strutture, dei servizi,

delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione

con le distinzioni dovute alla categoria di appartenenza, nonché di intervenire

con diritto di voto alle Assemblee senza alcuna distinzione tra soci ordinari e

soci frequentatori. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di

Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo per la categoria di

appartenenza, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli

organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del

fondo sociale. Coloro che contribuiscono all'attività dell'associazione con

donazioni o intenti finanziari od altri modi di intervento di particolare

importanza, potranno essere dichiarati soci sostenitori dal Consiglio. La

qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai

Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

### **TITOLO III “Organi dell'Associazione”**

#### **ARTICOLO 8 – L’Assemblea dei soci**

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e comunicato per e-

mail o in assenza sms, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo mezz'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

a) per deliberare sulle modifiche allo Statuto è necessaria sia la presenza che il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci;

b) per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione è necessaria sia la presenza che il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

#### **ARTICOLO 9 – Compiti dell'Assemblea**

Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:

a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

b) deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;

c) eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno

in carica per 3 anni, designandone le singole funzioni (Presidente,

Vicepresidente, Segretario, Consigliere);

d) deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;

e) deliberare sulle modifiche allo Statuto;

f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 10 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) il Presidente,

b) il Vicepresidente,

c) il Segretario,

d) il Tesoriere,

e) i Consiglieri, in numero minimo di 2 e massimo di 10.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per 3 anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione (almeno 30 minuti dopo) con qualsiasi numero di presenti. In caso di parità dei voti il voto del Presidente, o in sua assenza, del Vice Presidente, vale doppio.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

E' previsto l'istituto della delega per le decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 11 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- f) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, insegnanti o altri professionisti, determinandone il compenso;
- i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

#### **ARTICOLO 12 – Il Presidente ed il Vice-Presidente**

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

a) convocare l'Assemblea;

b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

c) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica

dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili,

il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio

Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il

Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio

Direttivo;

d) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

#### **TITOLO IV “Patrimonio dell'Associazione”**

##### **ARTICOLO 13 – Fondo patrimoniale**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;

c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente

conseguiti dalla Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività

istituzionale.

##### **ARTICOLO 14 – Quote associative**

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione

all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì

intrasmissibili.

#### **TITOLO V “Rendiconto economico-finanziario”**

##### **ARTICOLO 15 – Rendiconti preventivo e consuntivo**

Il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'Associazione,

comprendente l'esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno

Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico

finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività

commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere

predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio direttivo dovrà altresì predisporre

un rendiconto preventivo per l'anno successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'assemblea dei soci, in sede ordinaria, dovrà

approvare sia il rendiconto preventivo per l'anno in corso che il rendiconto

consuntivo per l'anno precedente.

#### **ARTICOLO 16 – Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la

vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano

parte della medesima e unitaria struttura.

#### **TITOLO VI “Scioglimento dell'Associazione”**

##### **ARTICOLO 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci a

norma dell'art.8.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più

liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VII “Disposizioni finali”**

### **ARTICOLO 18 – Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato di comune accordo dalle parti. In mancanza di accordo l'arbitro verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pisa.

### **ARTICOLO 19 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.